

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28/03/2007**  
**“Approvazione Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF”**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 360/98 è stata istituita dal 1° gennaio 1999, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e che i Comuni possono stabilire un’aliquota variabile ai fini dell’applicazione dell’addizionale comunale entro il limite di una percentuale pari a 0,5 punti.

Visto il Decreto Ministeriale del 19 marzo 2007 di proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2007, che fissa il giorno 30 aprile 2007 il termine ultimo di approvazione;

Visto il comma 169 dell’art. 1 della legge 296/2000 (Legge Finanziaria per l’anno 2007), che stabilisce la possibilità per gli enti locali di deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° di gennaio dell’anno di riferimento;

Visto il comma 142 dell’art. 1 della legge 296/2000 (Legge Finanziaria per l’anno 2007), ai sensi del quale il Comune, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 e successive modificazioni, può disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione all’addizionale comunale all’IRPEF, con deliberazione da pubblicare sul sito appositamente individuato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per cui l’efficacia di tale deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;

Visti altresì, i comuni 143 e 144 dell’art. 1 della legge 296/2006 ( Legge finanziaria per l’anno 2007);

Visto il D.L.gs n. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto del Ministero delle Finanze e dell’Economia del 31 maggio 2002 pubblicato sulla G.U. n.130 del 05/06/2002 intitolato :”Individuazione del sito informatico sul quale pubblicare le delibere dei Comuni relative all’addizionale comunale all’IRPEF Art. 1, comma 3 del D.L.gs 28 settembre 1998, n.360”;

Dato atto che sono stati acquisiti il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi favorevoli dei presenti espressi per alzata di mano;

**DELIBERA**

- 1) di approvare il Regolamento comunale per la disciplina dell’applicazione dell’aliquota di compartecipazione all’addizionale comunale all’Irpef secondo lo schema allegato al presente provvedimento e composto da n. 10 articoli;

- 2) di dare atto che le entrate derivanti per effetto dal presente provvedimento sono previste nel Bilancio 2007;
- 3) di incaricare il Responsabile dell'Area Contabile affinché provveda agli adempimenti necessari per la pubblicazione del presente provvedimento, così come disposto dal D.Lgs. n. 360 del 28/09/1998, nonché dal comma 142 dell'art. 1 della legge 296/2006 (Legge Finanziaria per l'anno 2007);
- 4) di allegare copia del presente atto della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2007, così come disposto dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, con separata ed unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano.

# **REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.**

## **Art. 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) istituita – a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dell'art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 – dell'art. 1 D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 dell'art. 142 della L. 296 del 27.12.2006.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

## **Art. 2**

### **Soggetto attivo**

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Altissimo, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

## **Art. 3**

### **Soggetti passivi**

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Altissimo, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

## **Art. 4**

### **Criteri di calcolo dell'addizionale**

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

## **Art. 5**

### **Determinazione dell'aliquota**

1. L'aliquota è deliberata annualmente dal Consiglio Comunale fino all'importo massimo annuo dello 0,80%.

2. La deliberazione di cui al comma 1 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno, che dovrà avvenire non oltre il 20 gennaio dell'anno di riferimento.
3. In caso di pubblicazione successiva al predetto termine, si applicherà l'aliquota nella misura vigente nell'anno precedente.

**Art. 6**  
**Modalità di versamento**

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 commi 2 e 3 D.L.gs 28 settembre 1998, n. 360.

**Art. 7**  
**Esenzioni**

1. Non sono previste esenzioni dall'applicazione dell'addizionale da parte dei contribuenti con riferimento a specifiche soglie di reddito.

**Art. 8**  
**Funzionario responsabile**

1. Il Funzionario Responsabile per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Responsabile dell'Area Contabile.

**Art. 9**  
**Sanzioni e interessi**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.L.gs 471-472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre gli interessi di legge.

**Art. 10**  
**Efficacia**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di leggi vigenti.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, si sensi dell'articolo 52 D.L.gs 15 dicembre 1997, n.446, il **1 gennaio 2007**.

**APPROVATO CON C.C. N. 3 DEL 28/03/2007**